

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Catania (SAC SpA)
(Svolgimento e conclusione) 87

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione ADR – Aeroporti di Roma SpA
(Svolgimento e conclusione) 88

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna
Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo,
C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737
Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri,
C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406
Stasi (Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio) 88

ALLEGATO 1 (Testo unificato risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commis-
sione nelle sedute del 22, 23, 28 e 29 aprile 2009) 93

ALLEGATO 2 (Ulteriori emendamenti del Relatore) 119

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del Sig. Luciano Guerrieri a presidente dell'Autorità portuale di
Piombino. Nomina n. 35 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del
regolamento, e conclusione – Parere favorevole) 91

AVVERTENZA 92

ERRATA CORRIGE 92

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza
del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.45.

**Indagine conoscitiva sul sistema
aeroportuale italiano.**

**Audizione di rappresentanti della società di gestione
dell'aeroporto di Catania (SAC SpA).**

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte
che la pubblicità dei lavori sarà assicurata,

oltre che mediante l'attivazione dell'im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso, anche
attraverso la trasmissione televisiva sul ca-
nale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gaetano MANCINI, *presidente e ammi-
nistratore delegato della società di gestione
dell'aeroporto di Catania (SAC SpA)*, svolge
una relazione sui temi oggetto dell'audi-
zione.

Intervengono quindi per porre quesiti e
formulare osservazioni il deputato Vin-
cenzo GAROFALO (PdL), e Mario VAL-
DUCCI (PdL), *presidente*.

Gaetano MANCINI, *presidente amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Catania (SAC SpA)*, e Paolo ANTONELLI, *direttore generale della società di gestione dell'aeroporto di Catania (SAC SpA)*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Catania (SAC SpA) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.10, riprende alle 12.35.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione ADR – Aeroporti di Roma SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizio PALENZONA, *presidente della società di gestione ADR – Aeroporti di Roma SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Michele Pompeo META (PD) e Luca Giorgio BARBARESCHI (PDL).

Fabrizio PALENZONA, *presidente della società di gestione ADR – Aeroporti di Roma SpA* e FRANCO GIUDICE, *Direttore Generale ADR – Aeroporti di Roma SpA* rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della società di gestione

ADR – Aeroporti di Roma SpA per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che hanno espresso parere sul testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 1*), le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell'Unione europea) e la Commissione per le Questioni regionali. Non è stato ancora espresso, invece, il parere della V Commissione (Bilancio).

Avverte altresì che il relatore, deputato Moffa, ha presentato alcuni emendamenti volti a recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva finora pervenuti e alcuni altri emendamenti di carattere tecnico, rispondenti a finalità di precisazione della formulazione del testo e di coordinamento con la normativa vigente.

Nell'occasione, a nome proprio e di tutta la Commissione, esprime al collega Moffa sincere felicitazioni per la recente elezione a Presidente della XI Commissione e auguri di buon lavoro.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ringraziando il Presidente per le felicitazioni e gli auguri, illustra i pareri finora pervenuti, segnala che si tratta di pareri favorevoli; i pareri della II Commissione Giustizia e della Commissione per le Questioni regionali recano condizioni e osservazioni, mentre tutti gli altri pareri, ad esclusione di quelli della X Commissione Attività produttive e della XI Commissione Lavoro, che sono semplici pareri favorevoli, contengono osservazioni.

Osserva che gli emendamenti da lui presentati nella seduta odierna sono volti a recepire le condizioni e, in ampia misura, anche le osservazioni, formulate nei pareri finora pervenuti. Rileva inoltre di aver presentato alcuni altri emendamenti che hanno carattere tecnico, in quanto sono volti a migliorare la formulazione delle disposizioni interessate o a superare problemi di coordinamento con la normativa vigente.

Passando ad una breve illustrazione dei singoli emendamenti presentati, evidenzia che l'emendamento 1.5 (*vedi allegato 2*) riformula le disposizioni recate dall'articolo 1 in materia di normativa sugli pneumatici, prevedendo la facoltà per gli enti proprietari di prescrivere l'obbligo non soltanto di munire, ma anche, se le condizioni atmosferiche lo richiedono, di tenere a bordo gli pneumatici invernali. Evidenzia che sono stati inoltre riformulati i commi 3, 4 e 5, in modo da chiarire che le innovazioni alla disciplina dovranno essere adottate con una modifica del re-

golamento di esecuzione del codice della strada e con i decreti ministeriali previsti dall'articolo 237 del medesimo regolamento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.5.

La Commissione approva l'emendamento 1.5 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento 2.2 (*vedi allegato 2*) riformula l'articolo 2, nel senso di permettere, se autorizzata dall'ente proprietario della strada, l'installazione anche di cartelli di pubblico interesse, che possono essere abbinati a segnali che indicano servizi. Chiarisce che in tal modo possono essere segnalati, sulle autostrade, servizi utili quali, ad esempio, le autofficine.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO chiede che venga accantonato l'emendamento del relatore 2.2, che può creare difficoltà in relazione alla disciplina generale in materia di posizionamento della cartellonistica nelle autostrade.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in ragione della richiesta del rappresentante del Governo, accantona l'emendamento 2.2 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, sottolinea che l'emendamento 3.3 (*vedi allegato 2*) riformula la disciplina relativa alle sanzioni che si applicano in caso di guida di un veicolo sospeso dalla circolazione, in modo da chiarire che si applica, oltre quanto già previsto nel testo unificato, la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 216 e, in caso di reiterazione, la confisca amministrativa del veicolo. Evidenzia che si tratta di un emendamento tecnico, volto a garantire la coerenza della disciplina sanzionatoria.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 3.3.

La Commissione approva l'emendamento 3.3 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento 4.1 (*vedi allegato 2*) è un emendamento di semplice riformulazione della previsione, relativa all'estratto dei documenti di circolazione o di guida rilasciato dalle imprese di consulenza automobilistica, per assicurare che si inserisca appropriatamente nel testo dell'articolo 92 del codice della strada.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, evidenzia che l'emendamento 8.4 (*vedi allegato 2*) è un emendamento tecnico volto a rendere coerente la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni che possono essere commesse nel caso di guida accompagnata, escludendo, per il minore che commetta violazioni per le quali è prevista la sospensione o la revoca della patente di guida ovvero che guidi senza accompagnatore, la possibilità di ottenere di nuovo l'autorizzazione alla guida accompagnata. Fa presente che è inoltre disciplinata, con il rinvio all'articolo 219 del codice della strada, la procedura di revoca dell'autorizzazione.

Michele Pompeo META (PD) chiede chiarimenti sull'emendamento 8.4 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce i contenuti dell'emendamento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.4 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 8.4 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, sottolinea che l'emendamento 9.7 (*vedi allegato 2*) reca una riformulazione, per semplici finalità di coordinamento, della disposizione in materia di limiti di potenza dei veicoli che possono essere guidati da neopatentati nel primo anno successivo al conseguimento della patente e coordina la disciplina con la sospensione dell'applicazione dell'attuale formulazione del comma 2-*bis* dell'articolo 117 del codice della strada, da ultimo prorogata dal decreto-legge n. 207 del 2008 (cosiddetto « decreto-legge milleproroghe »).

Michele Pompeo META (PD) chiede chiarimenti sull'emendamento 9.7 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce i contenuti dell'emendamento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 9.7 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 9.7 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento 22.3 (*vedi allegato 2*) reca diverse disposizioni di coordinamento della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni per guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto bevande alcoliche, con riferimento alle specifiche categorie di conducenti individuate dall'articolo 186-*bis*, o in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti. Tali interventi di coordinamento sono principalmente dovuti all'inserimento del testo della norma che depenalizza la guida in caso di accertamento di un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Sottolinea che con tale emendamento si è inteso accogliere la condizione espressa nel parere della II Commissione Giustizia e un'osservazione della I Commissione Affari costituzionali.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 22.3 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 22.3 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, evidenzia che l'emendamento 24.1 (*vedi allegato 2*) sopprime i commi 1 e 2 dell'articolo 24 che prevedeva l'assegnazione in comodato alle forze di polizia e alle ONLUS che operano nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo. Rileva che la soppressione corrisponde ad un'osservazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia, che ha rilevato come l'assegnazione in comodato appare congrua solo nel caso dei veicoli che sono stati impiegati per commettere reati, ma non nel caso di violazioni che hanno semplicemente rilevanza amministrativa. Osserva, in proposito, che nell'articolo in esame sono comunque mantenute le disposizioni, sostanzialmente identiche a quelle in un primo tempo inserite nel disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, che prevedono l'assegnazione agli organi di polizia dei veicoli sequestrati e confiscati in relazione ai reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 24.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 24.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento 34.1 (*vedi allegato 2*) è un emendamento di semplice coordinamento formale, per mantenere la coerenza, nell'ambito dell'articolo 34, del riferimento al pittogramma che indica i farmaci pericolosi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 34.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 34.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, rileva che l'emendamento 38.1 (*vedi allegato 2*) è volto a coordinare le disposizioni dell'articolo 38 sui contrassegni per le persone disabili con la vigente formulazione dell'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 38.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 38.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore* si riserva di presentare successivamente ulteriori emendamenti finalizzati a recepire i pareri delle Commissioni in sede consultiva che non si sono ancora espressi e, in particolare, il parere della Commissione Bilancio.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di nomina del Sig. Luciano Guerrieri a presidente dell'Autorità portuale di Piombino. Nomina n. 35.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 maggio scorso il relatore aveva proposto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina all'ordine del giorno.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Maggioranza	13
Astenuti	1
Hanno votato <i>sì</i>	24
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Boffa, Buonanno, Cardinale, Enzo Carra, Cesario (in sostituzione di Pierdomenico Martino), Fiano, Antonino Foti, Garofalo, Ginefra, Laratta, Giulio Marini (in sostituzione di Barbareschi), Melandri, Meta, Misiti, Moffa (in sostituzione di Verdini), Nicco, Andrea Orlando

(in sostituzione di Lovelli), Testoni, Torrisi (in sostituzione di Nizzi), Toto, Tullo, Valducci, Velo, Vico (in sostituzione di Giorgio Merlo) e Zunino (in sostituzione di Bonavitacola).

Si è astenuto il deputato Montagnoli.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Sen. Giovanni Lorenzo Forcieri a presidente dell'Autorità portuale di La Spezia.

Nomina n. 37.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 28 aprile 2009, a pagina 161, seconda colonna, dopo la ventesima riga, sono inserite le seguenti:

«Al comma 3, capoverso ART. 223, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: fino ad un massimo di tre mesi fino alla fine del comma, con le seguenti: fino ad un massimo di tre anni».

17. 7. Il Relatore.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

(C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi).

**TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALLE PROPOSTE EMENDATIVE
APPROVATE DALLA COMMISSIONE NELLE SEDUTE DEL 22, 23,
28 E 29 APRILE 2009**

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA,
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30
APRILE 1992, N. 285

ARTICOLO 1.

(Modifiche agli articoli 6 e 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati).

1. Alla lettera *e*) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo n. 285 del 1992 », le parole: « o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio » sono sostituite dalle seguenti: « o degli pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio ».

2. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio na-

zionale ovvero commercializza pneumatici di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Gli pneumatici di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ».

3. Le previsioni di cui all'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato « regolamento », relative agli pneumatici da neve sono riferite agli pneumatici invernali.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 237 e all'appendice VIII del regolamento sono integrate nel senso di prevedere l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

5. Il Governo adotta le modifiche al regolamento di cui ai commi 3 e 4 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 2.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade).

1. Al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono altresì consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale di pubblico interesse, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

ARTICOLO 3.

(Modifiche agli articoli 79, 80 e 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e per ciclomotori alterati e in materia di omessa revisione).

1. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « non regolarmente installati », sono inserite le seguenti: « ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, ».

2. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « Chiunque » è sostituita dalle seguenti: « Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque »;

b) al secondo periodo, le parole da: « ovvero » fino a: « revisione » sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine

di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI ».

3. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole da: « da euro 78 a euro 311 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52 »;

b) al comma 10, le parole: « da euro 23 a euro 92 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 78 a euro 311 ».

ARTICOLO 4.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente

all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reitabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni ».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « quando » è sostituita dalle seguenti: « ritirando in ogni caso », e le parole: « venga ad esse consegnato » sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.

ARTICOLO 5.

(Modifiche agli articoli 94, 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale).

1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione ed al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione ».

2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3, sono personali, non possono essere

abbinare contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione dalla circolazione ».

3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « , la carta di circolazione e le targhe » sono sostituite dalle seguenti: « e la carta di circolazione ».

4. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel P.R.A.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4.

ARTICOLO 6.

(Introduzione dell'articolo 94-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certezza giuridica nella circolazione).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« ART. 94-bis. – *(Disciplina in materia di intestazione dei veicoli e documentazione integrativa).* – 1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 94, nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né in contestazione tra persone fisiche e persone giuridiche oppure in commistione tra diritti di proprietà e diritti di godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Ogni variazione nell'intestazione di un veicolo deve essere registrata. Nel regola-

mento sono stabilite le modalità di attuazione della presente norma e possono essere individuati documenti integrativi obbligatori, anche per la circolazione, al fine di garantire la corretta intestazione dei veicoli.

2. Chiunque viola gli obblighi previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) la documentazione di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1 ».

ARTICOLO 7.

(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione delle macchine agricole).

1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « valida per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « valida per due anni ».

2. Al comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « salvo che l'autorizzazione per circolare è valida per un anno e rinnovabile ».

ARTICOLO 8.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata).

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comun-

que nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-*bis*, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-*ter*. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis* può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-*quater*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche « GA ». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo del comma 8 e al comma 9 dell'articolo 122.

1-*quinquies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis* si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis*.

1-*sexies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo

128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

1-*septies*. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis* che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo ».

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-*quater* del citato articolo 115.

ARTICOLO 9.

(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « superiore a 50 kw/t » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 55 kw/t e, nel caso di veicoli di categoria M1, di un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.

ARTICOLO 10.

(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, esercitazioni di guida e autoscuole).

1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122 »;

b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida »

2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: « , previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma ».

3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera *a*) del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: « dell'idoneità tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria »;

b) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « biennale » sono aggiunte le seguenti: « , maturata negli ultimi cinque anni »;

c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « L'autoscuola », sono aggiunte le seguenti: « deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, »;

d) al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole da: « le dotazioni complessive » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « le autoscuole consorziate possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti al conseguimento delle patenti di categoria C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte »;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni »;

f) al comma 10, dopo le parole: « per conducenti; » sono inserite le seguenti: « le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-*bis*; »;

g) dopo il comma 11-*bis* è inserito il seguente:

« 11-*ter*. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti ed istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla provincia territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) »;

h) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « fermo restando quanto previsto dal comma 7-*bis* ».

6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con il decreto di cui al comma 5-*septies* dell'articolo 10 del decreto-legge

31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 11-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo.

ARTICOLO 11.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida).

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida » sono sostituite dalle seguenti: « un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità »;

b) al secondo periodo le parole: « ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità » sono sostituite dalle seguenti: « i dati ed ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del suddetto duplicato di patente »;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 12.

(Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e alla tabella dei punteggi allegata).

1. Al comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, ».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso « ART. 142 », le parole: « Comma 8 - 5 » e « Commi 9 e 9-bis - 10 » sono sostituite dalle seguenti: « Comma 8 - 3 », « Comma 9 - 6 » e « Comma 9-bis - 10 »;

b) al capoverso « ART. 174 », le parole: « Comma 4 - 2 », « Comma 5 - 2 » e « Comma 7 - 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5, 8 e 10 - 5 », « Commi 6, 9 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

c) al capoverso « ART. 176 », le parole: « Comma 19 - 10 » sono soppresse;

d) al capoverso « ART. 178 », le parole: « Comma 3 - 2 » e « Comma 4 - 1 » sono

sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5, 8 e 10 - 5 », « Commi 6, 9 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

e) dopo il capoverso « ART. 187 » è inserito il seguente: « ART. 188 Comma 4 - 2 »;

f) al capoverso « ART. 191 », le parole: « Comma 1 - 5 », « Comma 2 - 2 » e « Comma 3 - 5 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Comma 1 - 8 », « Comma 2 - 4 » e « Comma 3 - 8 » e le parole: « Comma 4 - 3 » sono soppresse.

ARTICOLO 13.

(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revisione della patente di guida).

1. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « previsti dall'articolo 187 » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dagli articoli 186 e 187 »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito, che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile

per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.

1-ter. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali è avvenuto il ricovero di soggetti che hanno subito gravi traumi cranici o che sono in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quinquies è sempre di-

sposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di cui all'articolo 219. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi da 1 a 1-*quinquies*, temporaneamente inidoneo alla guida. »;

d) il comma 3 è abrogato.

ARTICOLO 14.

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea).

1. All'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

6-*bis*. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116. ».

ARTICOLO 15.

(Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità).

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « di marcia, » sono inserite le seguenti: « dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, »;

b) al comma 6-*bis* le parole « o di dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « e di dispositivi »;

c) al comma 9, le parole da: « da euro 370 a euro 1.458 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti « da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi »;

d) al comma 9-*bis*, le parole « da euro 500 a euro 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 779 a euro 3.119 »;

e) è aggiunto in fine il seguente comma « 12-*bis*. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali ai Corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 12 è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni ».

ARTICOLO 16.

(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli).

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis è soppresso;

b) al comma 8 le parole: « Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, » sono soppresse.

ARTICOLO 17.

(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

1. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « da euro 78 a euro 311 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli »;

b) al comma 6, le parole: « da euro 38 a euro 155 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli ».

ARTICOLO 18.

(Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione di veicolo fermo).

1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto il seguente:

« 4-quater. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati, da

mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie ha l'obbligo di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter ».

ARTICOLO 19.

(Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote).

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione Economica per l'Europa e con la normativa comunitaria ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 20.

(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso delle cinture di sicurezza).

1. All'articolo 172, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali; ».

ARTICOLO 21.

(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi).

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:

« ART. 174. — (*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose*). — 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e dell'ispettorato del lavoro.

3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente

che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

10. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano

le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

13. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui di-

pende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

15. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

16. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

17. Qualora l'impresa di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita o l'autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

18. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

19. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 ».

2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « della revoca della patente di guida ».

3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 178. — (*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*). — 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, e successive modificazioni, reso esecutivo con legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa

sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al comma 1, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri

membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

15. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali ».

4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso ».

ARTICOLO 22.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e introduzione dell'articolo 186-bis, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e psicotrope).

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 2, le parola: « l'ammenda » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione amministrativa pecuniaria »;

b) alla lettera c) del comma 2, le parole da: « da tre mesi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter »;

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis

sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera *c*) del comma 2, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 »;

d) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza ».

2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 186-bis. – (*Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti con età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose*). – 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore ad anni ventuno ed i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa com-

plessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati.

2. I soggetti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrano nei reati di cui all'articolo 186, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), le pene e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera *d*) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri soggetti di cui al medesimo comma. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al sesto e settimo periodo della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 dell'articolo 186, ad esclusione del primo periodo del comma 7 del citato articolo 186. Salvo che il fatto

costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente di cui al comma 1 del presente articolo è punito con le pene di cui al comma 3.

7. Il conducente minore di anni diciotto, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente minore di anni diciotto, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età ».

3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « da tre mesi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 186-*bis*, le pene di cui al primo periodo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui al secondo periodo sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 186-*bis*. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 186-*bis*, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospen-

sione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-*ter*. »;

b) al comma 1-*bis*, le parole da: « e si applicano » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e, fatto salvo quanto previsto dall'ottavo e novo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 »;

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

ARTICOLO 23.

(Modifica all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti lettere:

« c-*bis*) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore ad un terzo delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale e, ad esclusione delle strade e autostrade affidate in concessione, ad interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f-bis)*, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c-quater) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, ivi comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;

c-quinquies) al Fondo di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione nel settore degli strumenti e dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti »;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole « e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , dell'interno »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento entro il 31 marzo una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente »;

d) i commi 4, 4-*bis* e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 sono destinati:

a) in misura non inferiore ad un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale e delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b) in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, ivi comprese la manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, la redazione dei piani di cui all'articolo 36, interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, lo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, misure di assistenza e previdenza del personale di cui alle lettere *d-bis)* e *e)* del comma 1 dell'articolo 12, misure di cui al comma 6, interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle medesime finalità di cui al comma 4.

6. La quota dei proventi di cui alla lettera *c)* del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei corpi e

dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 all'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

7. Le province e i comuni trasmettono in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui si indicano, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal conto consuntivo approvato nel medesimo anno; l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4, gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata o tardiva trasmissione della relazione di cui al precedente periodo o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.

8. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 7 e sono definite le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma.

9. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2, e, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del

Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera *c-ter*) del medesimo comma.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma *3-bis* ».

2. Il decreto di cui al comma 8 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 24.

(Modifiche all'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e introduzione dell'articolo 214-ter, in materia di alienazione e destinazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca).

1. All'articolo 214-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito in fine il seguente comma:

« *3-ter.* I veicoli oggetto di sequestro amministrativo per i quali il verbale è divenuto titolo esecutivo oppure confiscati a seguito di sequestro amministrativo di cui al presente articolo possono essere assegnati in comodato agli organi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *d-bis*) e *e*) del comma 1 dell'articolo 12, che abbiano effettuato il sequestro e ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che esercitano attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di cui al numero 1) della lettera *a)*, del comma 1 del medesimo articolo 10. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le

modalità di attuazione del presente comma. Con il decreto di cui al periodo precedente è stabilita la quota dei veicoli che può essere assegnata alle organizzazioni di cui al numero 1) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e sono previste idonee misure per assicurare che i veicoli assegnati siano impiegati per finalità direttamente connesse alle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria ».

2. Il decreto di cui al comma 3-ter dell'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« ART. 214-ter. — (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati). — 1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera *c*), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies

della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e all'articolo 301-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati ».

ARTICOLO 25.

(Modifiche all'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente).

1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, quarto periodo, le parole: « al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri » sono sostituite dalle seguenti: « , ai sensi dell'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « dalle iscrizioni sulla patente » sono sostituite dalle seguenti: « dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: « viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri » sono sostituite dalle seguenti: « è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

ARTICOLO 26.

(Introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di misure per i neopatentati).

1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 218-bis. — (Applicazione della sospensione della patente per i neo-paten-

tati). — 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B ».

ARTICOLO 27.

(Modifiche agli articoli 219, 222 e 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e introduzione dell'articolo 224-ter, in materia di sanzioni amministrative accessorie).

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: « dopo che sia trascorso almeno un anno » sono sostituite dalle seguenti: « dopo che siano trascorsi almeno due anni »;

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle viola-

zioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni a decorrere dall'accertamento del reato ».

2. All'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, quarto periodo, le parole « di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo e al terzo periodo »;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Se il fatto di cui al secondo e terzo periodo di cui al comma 2 è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter ».

3. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 223. — (Ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato). — 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio compe-

tente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto alla rilevazione del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di tre anni.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 ».

4. Dopo l'articolo 224-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« ART. 224-*ter*. — (*Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato*). — 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-*bis*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 214-*ter*.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accerta-

tore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3 ».

5. L'articolo 130-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

ARTICOLO 28.

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: « i Ministri delle infrastrutture » fino a: « predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispone ».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono obbligatoriamente svolti a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ARTICOLO 29.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade).

1. Gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si può provvedere a valere sulle risorse di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta e danneggiata, alla sostituzione delle barriere non omologate o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, alla sistemazione, ripristino e miglioramento del manto stradale.

3. Della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al comma 1 del presente articolo si tiene conto ai fini della determinazione degli incrementi tariffari oggetto delle successive convenzioni con gli enti concessionari.

4. L'inadempimento da parte degli enti concessionari degli obblighi relativi agli interventi di cui al comma 2 comporta la revisione e, in casi di grave e prolungato inadempimento, la risoluzione delle convenzioni.

ARTICOLO 30.

(Misure alternative alla pena detentiva).

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 e dagli articoli 186, 186-*bis* e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

ARTICOLO 31.

(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

ARTICOLO 32.

(Attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei ciclomotori).

1. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e sono esperite secondo le disposizioni vigenti.

3. Trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.

ARTICOLO 33.

(Introduzione del casco elettronico e della « scatola nera »).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116, del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato « scatola nera », idoneo

a rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

ARTICOLO 34.

(Nuove norme volte all'individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente

3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma, che indichi in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale, e le avvertenze di pericolo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano

alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del medicinale.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza l'indicazione del segno o pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

ARTICOLO 35.

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero).

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « nel quale non vige il sistema della patente a punti »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».

ARTICOLO 36.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale).

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Automobile club d'Italia (ACI), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5, milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO

ARTICOLO 37.

(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente).

1. Ai titolari di patente di guida, chiamati a visita presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.

ARTICOLO 38.

(Modifica dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di dati di identificazione).

1. Al comma 1 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: « di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione

del contrassegno » sono sostituite dalle seguenti: « di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata ».

ARTICOLO 39

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni).

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) 21 anni: per guidare veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2-*bis* »;

b) all'articolo 19, comma 2-*bis*), le parole: « lettere b), d) ed e), » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b), *b-bis*), d) ed e) ».

ARTICOLO 40.

(Caratteristiche degli impianti semaforici).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici.

ARTICOLO 41.

(Modalità di accertamento delle violazioni al codice della strada da parte degli enti locali).

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada soltanto mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

(C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo n. 285 del 1992 », è sostituita dalla seguente:

« e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio »;

b) sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente: 3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato « regolamento », riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237

del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

1. 5. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Sostituire le parole da: cartelli fino alla fine del comma con le seguenti: , purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli di pubblico interesse, che possono essere abbinati ai segnali che indicano installazioni o servizi, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), lettera l).

2. 2. Il Relatore.

ART. 3.

Sostituire la lettera c) del comma 2 con la seguente:

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti:

« L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.824 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo ».

3. 3. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Sostituire la lettera a) del comma 3, con la seguente:

a) al comma 1, le parola da: « , quando » fino a: « rilasciano » sono sostituite dalle seguenti: « procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia »;

4. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 8.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 1-*sexies*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-*bis*;

b) sostituire il capoverso comma 1-*septies* con il seguente: 1-*septies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-*sexies*.

8. 4. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: e, nel caso fino alla fine del comma con le seguenti: . Nel caso di veicoli nel caso di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw;

b) al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Fino al termine di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 260, e successive modificazioni;

c) sopprimere il comma 3.

9. 7. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla lettera a) del comma 2, le parole da: « con l'ammenda » fino a: « del reato » sono sostituite dalle seguenti: « con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione »;

2) alla lettera c), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole da: le pene fino a: quinto e sesto periodo con le seguenti: le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal sesto e settimo periodo;

3) alla lettera d), sostituire le parole: il terzo periodo è sostituito dal seguente con le seguenti: dopo il secondo periodo è inserito il seguente

b) al comma 2, capoverso « ART. 186-bis »:

1) al comma 3, sostituire le parole ove incorrano nei reati di cui all'articolo 186, comma 2, lettere a), b) e c), le pene e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con le seguenti ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, le sanzioni;

2) sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato comma 2, lettera c), dell'articolo 186, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;

c) al comma 3:

1) alla lettera a), sostituire le parole: le pene di cui al primo periodo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui al secondo periodo con le seguenti: le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma;

2) sopprimere la lettera c).

22. 3. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 24.

Sopprimere i commi 1 e 2.

24. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 34.

Al comma 7, sostituire le parole: senza l'indicazione del segno o pittogramma con le seguenti: senza il pittogramma

34. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 38.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 38. – *(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente i dati di identificazione).* – 1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno » sono sostituite dalle seguenti: « di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata ».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Ai fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento ».

38. 1. Il Relatore.

(Approvato)